



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE

N° 8

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale, incluse le prove e i sondaggi, le opere provvisorie ed il ripristino dello stato dei luoghi, dei compendi demaniali denominati "Carceri Maschili piazza dei Partigiani" (PGD0120) e "Complesso dell'Ex Carcere Femminile di Perugia" (PGD0121) siti in Perugia, inquadrati nell'ambito dei servizi d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con metodologia BIM – CIG 7328987765 –CUP G94H17000870001

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10.30, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, il Seggio all'uopo nominato dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2018/2085 del 13/02/2018, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Geom. Marco Francini: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara, in assenza di presenti, provvedendo a rilevare che, entro i termini concessi agli operatori economici ammessi con riserva nelle precedenti sedute pubbliche per la produzione dei chiarimenti/completamenti richiesti ex art. 83 co.9 del d.lgs. 50/2016, risulta pervenuta documentazione a cura dei seguenti concorrenti:

- n. 1- RTP PRISMA SRL (mandataria)
- n. 2 - RTP STUDIO ASSOCIATO A & A (mandataria)
- n. 5 - RTP EXID SRL (mandataria)
- n.6 – RTP SOCIETA' DI INGEGNERIA CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL
- n.10 -RTP AICI ENGINEERING SRL (mandataria)
- n.11- RTP MEZZADRINGEGNERIA (mandataria)
- n.12- RT ING. FRANCO BRAGA (mandataria)
- n.13 - CITTÀ FUTURA
- n.14 - SIDOTI ENGINEERING SRL
- n.16 - RTP SB+ srl (mandataria)
- n.17- RTP AEI Progetti (mandataria)

I chiarimenti del concorrente n. 4 RTP ING. BRUNO PELAGGI SRL (mandataria), ING. DAVIDE DI DONNA, ING. MICHELE PATUMI, ING. ANDREA BIANCHINI, ING. ANDREA CUCCHIARINI, ISTDIL SPA, GEOL. CLAUDIA RIBALDI, TRE DIGITAL ARCH. DENIS MIOR risultano invece pervenuti il 09/03/2018 ore 20.11 in luogo del 08/03/2018 ore 12.00, indicato nella comunicazione prot.n.2018/2890 del 26/02/2018 trasmessa a mezzo pec e dallo stesso ricevuta il 26/02/2018, come da attestazione di avvenuta consegna agli atti della S.A. ed allegata al presente verbale. L'operatore economico nel trasmettere i chiarimenti/completamenti ha rilevato di non avere riscontrato la richiesta istruttoria della Stazione Appaltante, in quanto per "mera disfunzione" della propria mail non avrebbe ricevuto l'avviso di avvenuta ricezione della pec, non evadendo così entro i termini la richiesta di soccorso istruttorio. L'operatore imputa quindi la tardività del riscontro ad un mero "disguido, dallo stesso sanato rapidamente".

Il concorrente n. 9 SER. IN. SRL non risulta invece avere evaso la richiesta prot.n. 2018/3041 del 28/02/2018, trasmessa a mezzo pec, dallo stesso ricevuta in data 28/02/2018, come da attestazione di avvenuta consegna agli atti della S.A. ed allegata al presente verbale.

Il Seggio, in relazione all' ipotesi di inutile decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ovvero di avvenuta integrazione postuma della documentazione richiesta, premette, fermo restando quanto meglio esplicitato nel prosieguo, che il carattere perentorio del termine di cui all'art.83 comma 9 del Codice "non ammette rimedi e non è derogabile mediante la concessione del c.d. errore

scusabile". Ne discende che l'introduzione di una deroga, mediante la previsione di un termine ulteriore oppure mediante la remissione in termini a fronte di un chiarimento pervenuto entro un tempo apparentemente tollerabile, ma comunque dopo quello accordato dalla S.A., comporterebbe una chiara violazione del principio della *par condicio*, venendo così consentito di integrare la produzione di atti/dichiarazioni/documenti dopo la scadenza dei termini fissati, peraltro stabiliti nel caso specifico con il termine massimo previsto dalla disposizione normativa. Pertanto, nell'aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui, sulla base dell'aprioristico presupposto per cui la finalità della norma è quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali/incompletezze delle dichiarazioni rese, ivi compresa la mancanza assoluta di dichiarazioni, va tuttavia rilevato che l'istruttoria a tal fine imposta, preordinata ad evitare esclusioni meramente formali, implica *ex sé* la sanzione espulsiva dell'impresa che non osservi il termine perentorio accordato a tal fine dalla Stazione Appaltante (*ex multis* TAR Sicilia Catania sez. IV n. 382/2018, TAR Lazio sez. I quater 5826/2017 del 11/04/2017, ed ancor prima dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Alla stregua, il mero inutile decorso del termine perentorio di cui all'art. 83 co.9 del D.lgs. 50/2016, comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, in linea con le stesse previsioni del disciplinare di gara che nel richiamare la portata dell'art. 83 co.9 del Codice, commina l'esclusione a fronte di siffatta fattispecie.

Ciò posto, il Seggio con riferimento a ciascun chiarimento/completamento pervenuto nei termini, provvede a siglarlo e numerarlo con il medesimo numero assegnato al plico esterno e ad esaminare detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
1	<p style="text-align: center;">RTP PRISMA SRL (mandataria) GEIS – GEOMATICS ENGINEERING INNOVATIVE SOLUTIONS SRL (mandante), GEO GROUP SRL (mandante), ARCH. DAVIDE CALANCA (mandante)</p>	AMMESSO	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/2891 del 26/02/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle carenze della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 19/02/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le dichiarazioni relative alle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del Codice da parte di capogruppo e mandanti; 2) La dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela di cui alla L. 190/2012, originariamente non opzionata nel patto di integrità prodotto dal concorrente a firma di tutte le componenti del raggruppamento; 3) La dichiarazione relativa direttore tecnico della mandataria a cui riferire le dichiarazioni di moralità rese in seno al DGUE; 4) Un elenco dettagliato dei servizi posseduti, precisando per ciascuno le informazioni originariamente mancanti e richieste nel disciplinare di gara, ai fini della chiara riconducibilità delle esperienze pregresse alle categorie di opere prescritte. In merito, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al punto A. 4 lett. b) e c) del disciplinare gli stessi vengono prestati per quelli della lettera b) in misura maggioritaria dalla capogruppo e per le c.d. punte con il contributo dell'Arch. Calanca in relazione alla categoria di opere E22 nonché dalla mandataria per la categoria di

			<p>opere S04.</p> <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p>
2	<p>RTP STUDIO ASSOCIATO A & A (mandataria) IPOGEA Associati, SINTECNA SRL, ING.STEFANO ROSTAGNO, GEOM.CESARE COTTI, ARCH.GIANCARLO PAVONI, GEOL.MAURO CASTELLETTO, ING. ALBERTO DOLCINO (mandanti)</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/2892 del 26/02/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle carenze della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 19/02/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettere f),g),h),l) e m) per le mandanti Rostagno e Ipogea Associati nonché quella di cui all'art. 80 comma 5 lett. l) per la mandante Sintecna. Gli operatori, ciascuno per quanto di interesse in relazione alle specifiche irregolarità riscontrate nella seduta pubblica del 19/02/2018, hanno inoltre chiarito che l'originaria dichiarazione di cui ai punti 1,2,3, 5 e 6 della parte D del DGUE è imputabile ad un mero refuso nella compilazione dello stesso; 2) Il Passoe ; 3) L'elenco dei servizi posseduti, fornendo per ciascuno di quelli dichiarati le informazioni richieste nel disciplinare di gara ai fini della chiara riconducibilità delle esperienze pregresse alle categorie di opere prescritte. In merito ai requisiti di cui al punto A4 lett. b) gli stessi vengono prestati in misura maggioritaria dalla capogruppo, mentre in relazione ai c.d. servizi di punta la mandataria apporta due esperienze pregresse relative alla categoria di opere S04 e la mandante Arch. Pavoni presta servizi attestanti due esperienze dell'importo richiesto nella categoria di opere E22. <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p> <p>Il Passoe è il n. 6714-2190-4164-1203</p>
5	<p>RTP EXID SRL (mandataria), BIONDINI E CORRADI ASSOCIATI, ING. FABRIZIO COMODINI, CONSULCAD SRL, S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, GEOL. FRANCESCO</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/2898 del 26/02/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle carenze della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 20/02/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il Passoe, contenente i dati del raggruppamento; 2) Le dichiarazioni di cui all'art., 80 comma 5

	BRUNELLI (mandanti)		<p>lett.b) del codice relative alle mandanti Consulcad srl e all'ing. Fabrizio Comodini;</p> <p>3) la motivazione per cui il subappaltatore GTA snc non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99;</p> <p>4) Il chiarimento relativo al servizio espletato dalla mandataria per il committente Prelios SGR, afferente la categoria S04, con cui viene attestato che l'importo del servizio dichiarato attiene la sola parte della prestazione già ultimata e approvata nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando. Il concorrente risulta quindi possedere due specifiche esperienze pregresse relative alla categoria di opere S04 che cumulativamente soddisfano i requisiti di cui alla lettera c) del punto A. 4 del disciplinare.</p> <p>Da ultimo, il Seggio dà atto che il concorrente ha anche prodotto Il DGUE del subappaltatore Meccano spa "aggiornato", in cui è stato autonomamente integrata la sezione B con i dati del legale rappresentante cessato nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando e il direttore tecnico, non indicati nell'originario DGUE prodotto ai fini della partecipazione. In merito ai soggetti di cui all'art. 80 co.,3 del Codice si rileva infatti che il Seggio può riscontrare l'eventuale carenza di dati mancanti in tale sezione unicamente quando alla documentazione di gara venga eventualmente allegata dal concorrente la visura camerale oppure qualora da altri documenti/dichiarazioni rese/prodotti emerga il dato mancante. Il seggio ritiene di ammettere il chiarimento integrativo pervenuto, seppur non rientrante nella specifica richiesta di soccorso istruttorio attivata</p> <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p> <p>Il Passoe è il n. 2113-8787-1024-7179</p>
6	RTP SOCIETA' DI INGEGNERIA CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL (mandataria) ING. LUCA AMATORI, ARCH. SIMONA ALAURIA, GEOL. GIANLUCA DEL PICCOLO, ARCH. PATRIZIA FRANCO (mandanti)	ESCLUSO	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/3039 del 28/02/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 21/02/2018, il concorrente ha prodotto documentazione solo in parte conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il Passoe rettificato, espungendo dalla compagine il giovane professionista; 2) la dichiarazione con cui mandataria e mandanti specificano le ragioni del mancato assoggettamento agli obblighi della l. 68/1999;

3) la dichiarazione resa da mandataria mandanti in merito alle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del Codice;

Cionondimeno, ed in relazione alla richiesta di chiarimenti volta ad acclarare la riconducibilità delle esperienze pregresse apportate (da mandataria e mandanti, con possesso maggioritario da parte della capogruppo) alla categoria di Opere E22, si rileva la non esaustività di quanto prodotto dal concorrente, rispetto alla richiesta istruttoria avanzata.

Infatti, per quanto concerne i servizi attestati dalla capogruppo a fronte dell'importo complessivo dichiarato per la categoria "Edilizia" destinazione funzionale "manufatti esistenti" pari a Euro 114.745,88 (ripartito per complessivi n.5 servizi), la stessa si limita a fornire delle precisazioni solo per due esperienze, tra le cinque dichiarate ai fini della partecipazione.

Nello specifico, l'operatore chiarisce che un servizio, quello afferente il "progetto di demolizione del Ponte Macello" seppur non costituente un'opera di interesse storico artistico, dovrebbe "a parere dello scrivente" essere riconducibile a Opere di particolare importanza, vista la sua "ubicazione territoriale e difficoltà connesse alla esecuzione dell'intervento". In relazione ad un secondo servizio, relativo a "adeguamento sismico scuola S.G.Bosco" specifica invece che trattasi di bene sottoposto a vincolo architettonico e quindi di servizio riconducibile alla categoria E22.

In relazione poi ad entrambi i succitati servizi, e nella misura in cui non ritenuti idonei ai fini della qualificazione, ne propone la sostituzione con altro relativo ad un'opera vincolata rientrante nella categoria di opere E22, di cui tuttavia non indica l'importo specifico del servizio tecnico, ma unicamente l'importo complessivo fatturato per l'intera prestazione eseguita, afferente invece ben quattro categorie di opere (I/e, I/g, III/c e III/a), con evidente impossibilità per il Seggio di rinvenire l'importo del servizio relativo alla sola categoria E22, da imputare ai fini del raggiungimento dei requisiti sia della lettera b) che c).

Per quanto concerne i servizi dichiarati dalle mandanti sempre in relazione alla categoria "Edilizia" destinazione funzionale "manufatti esistenti" la capogruppo non ha fornito alcun chiarimento utile.

Ora, considerando che dell'importo complessivo di Euro 114.745,88 attestato dalla capogruppo l'operatore ha chiarito la riconducibilità alla categoria E22 del solo servizio di "adeguamento sismico scuola S.G.Bosco" (dell'importo attestato di Euro 40.000), posta inoltre la non ascrivibilità del servizio relativo a Ponte Macello alla categoria E22 nonché tenuto conto che sussiste l'oggettiva

			<p>impossibilità di individuare l'importo del servizio relativo alla categoria E22-l/e da ultimo offerto in sostituzione (stante la dichiarazione deficitaria offerta dalla mandataria, che non riproduce i dati prescritti da disciplinare in merito ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.4), il concorrente non risulta possedere i requisiti di partecipazione richiesti avuto riguardo alla categoria di opere E22.</p> <p>A margine di quanto sopra, ed in relazione ai dati mancanti per il servizio da ultimo attestato, va rilevato, per completezza, che non spetta al Seggio di gara effettuare operazioni eterointegrative della volontà dichiarativa del concorrente, al fine di individuare mediante operazioni di calcolo incerte il potenziale possesso di un requisito di partecipazione. Il Seggio è chiamato a vagliare la documentazione amministrativa, rispetto alle prescrizioni del disciplinare e fermo restando l'eventuale ricorso al c.d. soccorso istruttorio, senza con ciò essere legittimato non solo a desumere dalle informazioni/ulteriori produzioni documentali non prescritte nelle <i>lex specialis</i> elementi che potrebbero essere ricondotti ad arbitrarietà o che presentino margini di opinabilità/incertezza rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara ma altresì ad attivare eventuali soccorsi istruttori di secondo grado per consentire al concorrente di perfezionare il contenuto di autodichiarazioni rese in modo parcellizzato nel tempo. Del resto, in tema di requisiti speciali nella legge di gara è stato precisato il bagaglio di informazioni da fornire a cura del concorrente nella alla Parte IV lettera c) punti 1b, in linea con lo stesso allegato XVII al Codice appalti, in base all'assunto per cui la capacità tecnica del concorrente non va desunta <i>aliunde</i>, ma dall'elenco dei servizi prestati corroborato delle informazioni prescritte.</p> <p>Si dispone quindi l'esclusione del concorrente.</p> <p>Il Passoe è il n. 3229-2002-9060-6791</p>
10	<p>RTP AICI ENGINEERING SRL (mandataria) DFP ENGINEERING SRL (mandante)</p>	<p>AMMESSO</p>	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/3040 del 28/02/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 22/02/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie ha acclarato che la corrispondenza E22 - Id riportata nella documentazione di gara, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui alla lettera b) e c) del punto A. 4, risulta ascrivibile ad un mero errore di trascrizione. I servizi attestati sono quindi ricondotti alla precedente corrispondenza l/e.</p> <p>Pertanto, in merito ai requisiti tecnico-organizzativi di cui alle lettere b) e c) del Disciplinare il Seggio rileva che la mandataria risulta possedere integralmente il requisito speciale relativamente alla categoria S04 indicata nei documenti di gara ai fini della partecipazione. Per quanto concerne invece la</p>

5
2
V
8

			<p>categoria E22 (l/e) prescritta nei documenti di gara, la mandataria e la mandante attestano entrambe servizi tecnici ricondotti espressamente alla E22 DM143/2013-l/e, con evidente possesso maggioritario da parte della capogruppo.</p> <p>I c.d servizi di punta per ciascuna categoria di opere vengono prestati dalla mandataria.</p> <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p>
--	--	--	---

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 14.40. I plicli restano depositati presso la stanza ove viene svolta la seduta pubblica, appositamente chiusa a chiave e di cui detiene le chiavi il RUP nelle more della riapertura dei lavori del Seggio.

Alle ore 14.50 il Presidente riapre i lavori del Seggio di gara, in assenza di presenti, proseguendo nella disamina dei chiarimenti/completamenti pervenuti, rilevando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
11	<p>RTP MEZZADRINGEGNERIA (mandataria), BINARIO SRL, GEO. CONSULTING SNC, SILGEO SAS, ZENITH INGEGNERIA SRL (mandanti)</p>	AMMESSO	<p>In riscontro alla richiesta prot.n. 2018/3475 del 08/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 06/03/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le dichiarazioni relative all'art. 80 comma 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per la mandante Geoculting snc; 2) la motivazione del non assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 68/99 per Binario Lab srl, Silgeo sas e Zenith ingegneria srl. <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura</p>
12	<p>RTP ING. FRANCO BRAGA (mandataria) LEONARDO SRL, S.I.T.A. SRL, ARCHIMEDE SRL, STUDIO GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASS.TI, C.P.T. STUDIO SRL (mandanti)</p>	AMMESSO	<p>In riscontro alla richiesta prot.n. 2018/3474 del 08/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 06/03/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la motivazione del non assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 68/99 per CPT Studio srl; 2) la dichiarazione relativa al direttore tecnico della Archimede srl, a cui riferire le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 e 2 del Codice. <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p>

13	CITTÀ FUTURA	AMMESSO	<p>In riscontro alla richiesta prot.n. 2018/3476 del 08/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 07/03/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <p>-la dichiarazione di cui al punto A.3 del disciplinare di gara per ogni subappaltatore della terna.</p> <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p>
14	SIDOTI ENGINEERING SRL	ESCLUSO	<p>In riscontro alla nota prot.n. 2018/3527 del 08/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 06/03/2018, il concorrente ha prodotto una dichiarazione sostitutiva con cui chiarisce che per il "servizio tecnico espletato per un Committente pubblico e dell'importo di Euro 1.644.112,30 (..omissis..) l'importo dei lavori del suddetto servizio tecnico è pari a € 600.000,00 di cui per S04: € 550.000,00", per il periodo 27/01/2016-03/10/2016. Contestualmente, nella dichiarazione rinvia a più allegati, certificazioni del committente, quadro economico del progetto definitivo – 1°emissione 2016, una delibera del 30/01/2018 e ad un verbale di validazione del progetto esecutivo. Il tutto, al fine di attestare non l'importo dello specifico servizio afferente la categoria di opere S04, quanto piuttosto che l'originario "importo lavori" di Euro 1.644.112,30 dichiarato nel DGUE concerne l'importo lavori della categoria di opere S04 per l'intero importo lavori riferito all'arco temporale 2016-2018. Del resto, e per completezza, dal certificato del committente prodotto si evince che per complessivi 600.000,00 euro di lavori viene percepito un importo omnicomprensivo di euro 162.240,00, da cui non è possibile rinvenire, anche volendo, l'importo specifico del servizio tecnico reso, afferente la categoria di opere S04 rispetto ai succitati 550.000,00 euro.</p> <p>Orbene, il chiarimento pervenuto non consente di ammettere il concorrente alla successiva fase di gara, posto che la dichiarazione dallo stesso fornita, pur acclarando l'arco temporale della prestazione effettuata (da intendersi riferita alla parte di servizio effettuata nel periodo 27/01/2016 – 03/10/2016), non attesta l'importo del servizio che concorre al raggiungimento dei requisiti richiesti per la partecipazione. Viepiù, con la dichiarazione, il concorrente, di fatto, si limita a rendere evincibile che l'importo indicato nel DGUE attiene l'importo lavori e non l'importo del servizio, in contraddizione con le prescrizioni del disciplinare. In sostanza, il chiarimento da ultimo pervenuto ha ricondotto l'importo indicato nell'elenco dei servizi prestati ad importi lavori; elemento, questo, che non consente</p>

		<p>di soddisfare il requisito di partecipazione richiesto e nella specie viene a mancare la coppia dei servizi di punta relativi alla categoria S04.</p> <p>In merito, si ritiene di specificare che il soccorso istruttorio attivato nei confronti del concorrente è stato mosso dalla necessità di acclarare il periodo di riferimento di uno dei due servizi dichiarati nella tabella di cui alla Parte IV lettera c) punti 1b) del DGUE, necessario per il raggiungimento dei c.d. servizi di punta.</p> <p>Ciò posto, si rileva anche che nella presente procedura di gara, in ragione della specificità dell'attività da affidare, i requisiti richiesti al punto A.4 lett. b) e lett. c) sono stati quantificati prendendo a riferimento l'ammontare complessivo massimo stimato per il servizio oggetto dell'affidamento e non l'importo lavori. In tal senso nei documenti di gara è stato precisato che <i>"L'importo in questione (l'importo dell'appalto) rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto nell'ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, il livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3) per tutti gli immobili indagati"</i>. Nel caso concreto, come acclarato anche nelle FAQ pubblicate, i requisiti di partecipazione sono stati parametrati all'importo massimo stimato dei servizi, con riguardo alle relative categorie/ID Opere <i>"Strutture"</i> con destinazione funzionale <i>"Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azione sismica"</i> categoria S04 ed <i>"Edilizia"</i> con destinazione funzionale <i>"Edifici e manufatti esistenti"</i> categoria E22. In virtù di ciò, e delle prescrizioni del disciplinare (per cui viene chiesto ai concorrenti in modo chiaro ed univoco di indicare nel DGUE nella Parte IV lettera C punto 1b) l'elenco dei servizi prestati, specificando l'importo dei servizi, il destinatario, la descrizione da cui si evinca la riconducibilità alle categorie di opere richieste, nonché la data di conferimento dell'incarico e di ultimazione) il Seggio, quantunque non siano <i>ictu oculi</i> rilevabili delle incoerenze o attestazioni dubbie/mancanti, è chiamato a valutare il contenuto del DGUE in linea con quanto richiesto nel disciplinare.</p> <p>Ne consegue che, proprio in ragione del solo dubbio arco temporale indicato dal concorrente, l'operatore è stato chiamato a chiarire tale aspetto. Cionondimeno, con il chiarimento da ultimo pervenuto lo stesso ha invece ricondotto l'importo indicato nell'elenco dei servizi prestati ad importi lavori.</p> <p>Considerando che è diligenza dell'operatore economico fornire le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione in modo rispondente alle prescrizioni di gara, a prescindere da quella che è la natura e finalità dell'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, il seggio ritiene che lederebbe</p>
--	--	---

			<p>la <i>par condicio</i> avviare nei confronti del concorrente un secondo soccorso istruttorio per consentirgli di rettificare/specificare ulteriormente ed in maniera parcellizzata il contenuto di quanto dichiarato, chiedendogli di attestare per il servizio di cui trattasi l'importo della prestazione avuto riguardo alla categoria S04 per il periodo di riferimento.</p> <p>L'operatore viene quindi escluso dalla procedura.</p>
16	RTP SB+ SRL	AMMESSO	<p>In riscontro alla richiesta prot.n. 2018/3540 del 09/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 07/03/2018, il concorrente ha prodotto documentazione conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del codice per le mandanti Loris Macci e Aga architettura, nonché la motivazione per cui non sono soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/99; -le dichiarazioni di cui al punto A.3 del disciplinare per ciascun subappaltatore della terna; - la dichiarazione dei subappaltatori Expin srl, Tecna snc e Geotea srl con cui motivano le ragioni per cui non sono soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/1999; - la dichiarazione con cui il subappaltatore Tecna snc di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del codice; -le dichiarazioni di Geotea srl di cui all'art. 80 comma 5 lett. f) g) e h) del d.lgs. 50/2016. <p>L'operatore economico viene quindi ammesso al prosieguo della procedura.</p>
17	RTP AEI Progetti (MANDATARIA) ARCH. PASQUALE BARONE, ARCH. AURELIO ARMENTANO, TERRA OPERE SRL, SISMA SRL (MANDANTI)	ESCLUSO	<p>In riscontro alla richiesta prot.n. 2018/3572 del 09/03/2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti/completamenti in merito alle irregolarità della documentazione amministrativa riscontrate nella seduta pubblica del 07/03/2018, il concorrente ha prodotto documentazione non conforme a quanto richiesto e nella specie:</p> <p>-Il patto di integrità prodotto nuovamente dalla mandante, arch. Pasquale Barone non contiene alcuna delle dichiarazioni opzionali ivi presenti relative all'art. 1 c. 9 lett.e) della L. 190/2012. L'operatore ha prodotto un Patto di integrità con la stessa mancanza originariamente rilevata e da intendersi essenziale. Infatti, è pacifico che la mancata produzione del Patto di integrità, l'incompletezza o altre irregolarità dello stesso comportino l'esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio, come avvenuto nel caso concreto. La dichiarazione in questione contenuta nel Patto è parte integrante dello stesso, nell'ambito più ampio complesso di regole di comportamento e monitoraggio pre-regolamentate dalla Stazione Appaltante, a presidio del monitoraggio di eventuali</p>

		<p>situazioni di conflitto di interesse o comunque della prevenzione di fenomeni corruttivi, in linea con la legge anticorruzione;</p> <p>- avuto riguardo al requisito di cui alla lettera b) del punto A. 4 della <i>lex specialis</i> riferito alla categoria E22, per il quale l'Arch. Barone ha indicato ai fini della partecipazione tre servizi, di cui uno riferito all'arco temporale "2007 – 2007", e con riferimento al quale dichiara espressamente che lo stesso attiene una prestazione (il solo progetto preliminare) approvata dal CTA in data 27/04/2007, si rileva che lo stesso attiene epoca antecedente l'arco temporale di riferimento ai fini della qualificazione nella specifica procedura. Infatti, come specificato nei documenti di gara e nella stessa richiesta di chiarimenti "<i>i servizi di cui alle lett. b) e c) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando</i> (decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, avvenuta in GURI il 29/12/2017) ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi".</p> <p>Si dispone quindi l'esclusione del concorrente per mancato possesso.</p>
--	--	--

Per quanto concerne invece i concorrenti i cui chiarimenti risultano non pervenuti oppure pervenuti tardivamente rispetto al termine indicato dalla Stazione Appaltante si rileva quanto segue:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
4	<p>ING. BRUNO PELAGGI SRL (mandataria), ING. DAVIDE DI DONNA, ING. MICHELE PATUMI, ING. ANDREA BIANCHINI, ING. ANDREA CUCCHIARINI, ISTDIL SPA, GEOL. CLAUDIA RIBALDI, TRE DIGITAL ARCH. DENIS MIOR</p>	ESCLUSO	<p>Nella seduta pubblica del 19/02/2018 giusto verbale n. 2 l'operatore economico è stato ammesso con riserva alla successiva di fase di gara, in ragione delle plurime carenze dichiarative riscontrate. Nello specifico è stata rilevata, e pertanto attivato il soccorso istruttorio:</p> <p>1) La mancata dichiarazione in ordine al soggetto competente dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, invece espressamente richiesta nella <i>lex specialis</i> ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016;</p> <p>2) la mancata indicazione nel DGUE dei servizi di cui alle lettere b) e c) del punto A. 4 del disciplinare di gara. La mandataria in luogo di compilare le relative parti pertinenti del DGUE con le informazioni richieste nella <i>lex specialis</i> al punto A. 4 lettere b) e c) (fornendo quindi l'elenco dei servizi prestati indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio rendendone chiaramente evincibile la riconducibilità alle categorie di opere richieste, l'importo del servizio, la data di conferimento dell'incarico nonché di ultimazione) si è limitata ad una dichiarazione omnicomprensiva, posta in calce al DGUE, in cui attesta genericamente di possedere i requisiti speciali per ciascuna classe e categoria per ognuno degli importi richiesti nella documentazione di gara,</p>

		<p>allegando inoltre certificati di regolare esecuzione, riconducibili a verifiche di vulnerabilità sismica o a lavori non chiaramente ascrivibili alla categoria E22-l/e e peraltro attinenti a servizi espletati in RTP con altri operatori, di cui non è stato possibile individuare la quota di effettiva spettanza della odierna mandataria. In sostanza, dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'attestazione resa non è stato possibile riscontrare né il possesso di esperienze pregresse nelle categorie di opere prescritte ai fini della partecipazione né di due specifiche esperienze tecniche per ciascuna categoria di opere in grado di soddisfare i c.d. servizi di punta;</p> <p>3) l'assenza per la capogruppo di parte delle dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del Codice (relative alla liquidazione coatta e al concordato preventivo), dell'attestazione relativa all'essersi resa o meno colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, nonché la mancata indicazione della motivazione per cui non è assoggettata alla disciplina L.68/1999, benché abbia espressamente dichiarato di non esservi tenuta;</p> <p>4) la mancanza per le mandanti Andrea Cucchiarini, Claudia Ribaldi e Denis Mior di parte delle dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del codice (relative alla liquidazione coatta e al concordato preventivo);</p> <p>5) la mancata sottoscrizione del DGUE a cura della mandante Ing. Davide di Donna;</p> <p>6) la mancanza per le mandanti Davide di Donna, Michele Patumi, Andrea Cucchiarini, Claudia Ribaldi, Andrea Bianchini e Denis Mior, della motivazione per cui non sono assoggettate agli obblighi di cui alla L. 68/1999, benché abbiano dichiarato di non esservi tenute.</p> <p>Posto quanto sopra, si ritiene di rilevare che per quanto concerne l'art. 80 comma 5 lett. i) lo stesso si limita a richiedere a pena di esclusione la sola certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 ovvero l'autocertificazione della sussistenza del requisito medesimo, mentre il DGUE prescrive al concorrente di dare la relativa motivazione per l'ipotesi di non assoggettamento alla detta normativa. Ne discende che che il soccorso istruttorio attivato è stato volto a garantire l'uniformità di compilazione e informazioni prescritte dal ed in seno al DGUE. Alla stregua, la dichiarazione di cui al DGUE relativa all'essersi resa o meno colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione potrebbe ritenersi assorbita dalle dichiarazioni di cui all'art. f-bis) e f-ter) di cui all'allegato A.3 della <i>lex specialis</i>, introdotte dal correttivo al codice ed a cui non risulta aggiornato il DGUE.</p> <p>Cionondimeno, le carenze dichiarative afferenti l'art. 80 comma 5 lett. b) del Dlgs. 50/2016 < concernente</p>
--	--	--

			<p>i requisiti generali come stigmatizzati dalla previsione normativa>, la mancata sottoscrizione del proprio DGUE a cura di una delle mandati <sottoscrizione necessaria, al fine di ricondurre al soggetto firmatario e dichiarazioni rese in seno al DGUE ai sensi del DPR 445/2000>, nonché le carenze dichiarative di cui ai punti 1) <essendo previsto nel disciplinare e nella norma di legge l'obbligo a cura del concorrente di indicazione del professionista concretamente incaricato delle prestazioni specialistiche> e 2) <in tema di requisiti speciali, secondo gli specifici requisiti di qualificazione prescritti nella <i>lex specialis</i> in armonia con le Linee Guida ANAC n. 1 e all'allegato XVII lett.ii) al dlgs. 50/2016 > non possono che configurare carenze formali essenziali, la cui mancata regolarizzazione entro i termini porta all'esclusione del concorrente.</p> <p>Posto quanto sopra, considerando peraltro che non è possibile accedere ad interpretazioni estensive ed autonome/opinabili del concetto di "adempimento sanato rapidamente" rispetto ai termini <i>ex lege</i> concesso (pena una lesione arbitraria della <i>par condicio</i>) viene disposta l'esclusione del concorrente, per non avere regolarizzato le dichiarazioni mancanti ritenute essenziali entro i termini perentori di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.</p>
<p>9</p>	<p>SER. IN. SRL</p>	<p>ESCLUSO</p>	<p>Nella seduta pubblica del 22/02/2018 giusto verbale n. 5 l'operatore economico è stato ammesso con riserva alla successiva di fase di gara, in ragione delle plurime carenze dichiarative riscontrate. Nello specifico è stato rilevato, e pertanto attivato il soccorso istruttorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che nel DGUE l'operatore ha indicato, tranne che per se stesso, del tutto genericamente i professionisti deputati all'espletamento delle prestazioni, senza precisare per i medesimi né il numero di iscrizione all'Albo di riferimento né l'anno, non consentendo al seggio, nemmeno attraverso l'accesso a banche dati ufficiali, la verifica del possesso di una struttura operativa minima conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 14) del disciplinare; 2) la mancanza delle dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del codice (relative alla liquidazione coatta e al concordato preventivo); 3) la mancata indicazione della motivazione per cui non è assoggettata alla disciplina L.68/1999, benché abbia espressamente dichiarato di non esservi tenuta; 4) la mancata indicazione nel DGUE dei servizi di cui alle lettere b) e c) del punto A. 4 del disciplinare di gara; 5) che il fatturato indicato dal concorrente in merito al requisito di cui al punto A.4 lett.a) del disciplinare attiene un arco temporale non corretto rispetto a quello indicato nei documenti di gara; 6) la mancata sottoscrizione del DGUE a cura del

		<p>legale rappresentante; 7) la mancata allegazione del contributo ANAC; 8) la mancata indicazione nel Patto di integrità della dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di rapporti di parentela ai sensi dell'art.1 co.9 lett. e) della L. 190/2012; 9) la cauzione provvisoria non è risultata sottoscritta dal garante, essendo stata allegata la copia del contraente e non quella per il beneficiario.</p> <p>Posto quanto sopra, le carenze riscontrate nei punti 1), 2) ,4), 6),7),8), e 9) configurano carenze formali essenziali, in ragione della cui mancata regolarizzazione ed inutile decorso del termine perentorio di cui all'art. 83 co.9 del Codice viene disposta l'esclusione del concorrente.</p>
--	--	--

Alle ore 18.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. I plichi vengono depositati presso la stanza n.20 in atliguo locale appositamente chiuso a chiave e di cui deterrà le chiavi il RUP nelle more della prosecuzione delle attività di gara a cura della commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Il presente verbale si compone di n. 14 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti



Geom. Marco Francini



D.ssa Alessandra Bellantuono



Allegati: ricevute pec richieste di chiarimenti concorrenti n. 4 e 9.

Marco Francini

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 28 febbraio 2018 12:06
A: marco.francini@pce.agenziademanio.it
Oggetto: CONSEGNA: Procedura aperta servizi d'ingegneria e architettura ex carceri di Perugia - CIG: 7328987765
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (319 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/02/2018 alle ore 12:06:21 (+0100) il messaggio "Procedura aperta servizi d'ingegneria e architettura ex carceri di Perugia - CIG: 7328987765" proveniente da "marco.francini@pce.agenziademanio.it" ed indirizzato a "serin.ingegneria@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20180228120619.12505.220.23.6@pcert.sogei.it

Marco Francini

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 26 febbraio 2018 15:03
A: marco.francini@pce.agenziademanio.it
Oggetto: CONSEGNA: Procedura aperta servizi d'ingegneria e architettura ex carceri di Perugia - CIG: 7328987765
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (341 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2018 alle ore 15:03:08 (+0100) il messaggio "Procedura aperta servizi d'ingegneria e architettura ex carceri di Perugia - CIG: 7328987765" proveniente da "marco.francini@pce.agenziademanio.it" ed indirizzato a "ingbrunopelaggisrl@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20180226150306.01152.889.1.2@pcert.sogei.it